Addì, martedì 17 febbraio 2009

FRA

il COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI – ANCE PISTOIA, rappresentato dal Presidente Andrea Gualtierotti e dal Consigliere Ornella Vannucci in qualità di Presidente del CEP (Cassa e Scuola Edile Provinciale)

E

- La locale FILLEA–CGIL, rappresentata da Riccardo Cappellini,
- La locale FILCA–CISL, rappresentata da Celestino Merluzzo,
- La locale FENEAL-UIL, rappresentata da Domenico Vomero

PREMESSO CHE:

- con l'accordo nazionale del 18 giugno 2008, di rinnovo del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese Edili ed affini (Industria);
- con l'accordo nazionale del 24 giungo 2008, di rinnovo del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese Edili ed affini (Cooperative);
- con l'accordo nazionale del 23 luglio 2008, di rinnovo del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti delle piccole e medie imprese edili ed affini (Artigiani);

le parti hanno istituito una prestazione aggiuntiva in favore degli apprendisti riconoscendo, con effetto dal 1° gennaio 2009, in caso di sospensione o riduzione dell'attività per motivi meteorologici, la possibilità di beneficiare del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), le cui modalità di attivazione sono specificate negli allegati n. 33 dell'accordo 18 giugno 2008, n. 32 dell'accordo 24 giugno 2008 e n. 29 dell'accordo 23 luglio 2008;

- con l'accordo nazionale 4 dicembre 2008 è stato concordato di demandare la definizione delle relative attuazioni operative alle parti sociali territoriali;

CONSIDERATO

che con la comunicazione del 17 dicembre 2008 la Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) ha chiarito alcuni dubbi interpretativi ed ha fornito importanti chiarimenti operativi per l'attuazione della disciplina;

tutto ciò premesso e considerato

le parti convengono di dare seguito a quanto previsto dagli accordi nazionali citati in premessa, allegati lettere A, B, C alla presente intesa, e di attivare, con effetto dal 1° gennaio 2009, il trattamento CIGO a favore degli apprendisti in caso di sospensione o riduzione dell'attività per eventi meteorologici, rimandando alle indicazioni previste dagli allegati n. 33 dell'accordo 18 giugno 2008, n. 32 dell'accordo 24 giugno 2008 e n. 29 dell'accordo 23 luglio 2008 sopra richiamati ed ai chiarimenti CNCE per l'attuazione di quanto sopra con le seguenti modalità di contribuzione (All. E):

- il contributo, pari allo 0,30%, da calcolarsi sul monte salari degli operai apprendisti, versato dalle imprese che applicano il CCNL Lavoro per i dipendenti delle imprese Edili ed affini (Industria), il CCNL per i dipendenti delle imprese Edili ed affini (Cooperative)

confluirà in un fondo appositamente costituito presso la Cassa Edile (Fondo CIGO industria-cooperative). Il fondo servirà a finanziare le prestazioni CIGO per gli operai apprendisti dipendenti di imprese che applicano il CCNL industria, il CCNL cooperative con le modalità definite dagli stessi CCNL.

- Il contributo, pari allo 1,00%, da calcolarsi sul monte salari degli operai apprendisti, versato dalle imprese che applicano il CCNL per gli addetti delle piccole e medie imprese edili ed affini (Artigiani), confluirà in un fondo appositamente costituito presso la Cassa Edile (fondo CIGO imprese Artigiane). Il fondo servirà a finanziare le prestazioni CIGO per gli operai apprendisti dipendenti di imprese che applicano il CCNL artigianato con le modalità definite dal CCNL stesso.

Il contributo a carico delle aziende con alle dipendenze operai apprendisti decorre dal 01.01.2009.

La domanda di rimborso alla Cassa Edile della prestazione anticipata al lavoratore sarà effettuata dalle imprese per mezzo dello stampato che viene allegato, lettera E, al verbale in oggetto.
Per aver diritto al rimborso l'azienda dovrà inoltre inviare alla Cassa la seguente documentazione:
- copia della busta paga del lavoratore apprendista attestante l'anticipo corrisposto.
- copia dell'autorizzazione INPS per analogo intervento a favore del personale operaio; tale autorizzazione non necessità in caso di imprese con alle dipendenze solo operi apprendisti.

La documentazione dovrà essere inviata secondo quanto stabilito dai CCNL.

Qualora le risorse derivanti dalle rispettive contribuzioni di cui sopra non risultino sufficienti al pagamento delle prestazioni, le parti si incontreranno per stabilire disposizioni diverse in merito all'alimentazione dei fondi costituiti presso la Cassa e/o al rimborso alle imprese.

Il presente accordo sarà inviato alle parti nazionali per la verifica della sua compatibilità con quanto definito dai CCNL.

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI - ANCE PISTOIA

FILLEA–CGIL

FILCA–CISL

FENEAL-UIL

Allegato A INDUSTRIA

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RICONOSCIUTE IN FAVORE DEGLI APPRENDISTI

Con effetto dal 1° gennaio 2009, i lavoratori apprendisti potranno beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di Cassa Integrazioni Guadagni (CIGO). Tale prestazione sarà erogata dalla cassa edile per un massimo di 150 ore/anno di interruzione dell'attività lavorativa dovuta ai suddetti eventi e sarà pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di legge.

L'impresa che impiega lavoratori con contratto di apprendistato è tenuta al versamento, per gli apprendisti in forza, di un contributo pari allo 0,30% della retribuzione percepita dal lavoratore apprendista.

Condizioni per l'erogazione della prestazione sono:

- la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;
- l'iscrizione dell'apprendista, all'atto dell'evento, presso la Cassa Edile;
- aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore c.i.g. dell'apprendista;
- la regolarità dell'impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa cassa edile all'atto di liquidazione della domanda di prestazione.
- tale prestazione verrà anticipata all'apprendista dall'impresa che ne chiederà poi il rimborso, tramite apposita domanda alla stessa Cassa Edile.

La domanda per essere accolta dovrà pervenire alla Cassa Edile entro i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell'Inps, dell'autorizzazione all'intervento c.i.g. per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista.

Nell'ipotesi in cui l'impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, la richiesta dovrà pervenire alla cassa edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati (m.u.t.) relativa al periodo in cui si è verificato l'evento. In questo caso l'impresa dovrà corredare la domanda di prestazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto verificarsi dell'evento atmosferico nel cantiere interessato.

18/06/2008

Allegato B COOPERATIVE

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RICONOSCIUTE IN FAVORE DEGLI APPRENDISTI

Con effetto dal 1° gennaio 2009, i lavoratori apprendisti potranno beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di Cassa Integrazioni Guadagni (CIGO). Tale prestazione sarà erogata dalla cassa edile per un massimo di 150 ore/anno di interruzione dell'attività lavorativa dovuta ai suddetti eventi e sarà pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di legge.

L'impresa che impiega lavoratori con contratto di apprendistato è tenuta al versamento, per gli apprendisti in forza, di un contributo pari allo 0,30% della retribuzione percepita dal lavoratore apprendista.

Condizioni per l'erogazione della prestazione sono:

- la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;
- l'iscrizione dell'apprendista, all'atto dell'evento, presso la Cassa Edile;
- aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore c.i.g. dell'apprendista;
- la regolarità dell'impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa cassa edile all'atto di liquidazione della domanda di prestazione.
- tale prestazione verrà anticipata all'apprendista dall'impresa che ne chiederà poi il rimborso, tramite apposita domanda alla stessa Cassa Edile.

La domanda per essere accolta dovrà pervenire alla Cassa Edile entro i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell'Inps, dell'autorizzazione all'intervento c.i.g. per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista.

Nell'ipotesi in cui l'impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, la richiesta dovrà pervenire alla cassa edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati (m.u.t.) relativa al periodo in cui si è verificato l'evento. In questo caso l'impresa dovrà corredare la domanda di prestazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto verificarsi dell'evento atmosferico nel cantiere interessato.

Allegato C EDILIZIA ARTIGIANATO

Nuovo articolo

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE IN FAVORE DEGLI APPRENDISTI

Il presente articolo, anche alla luce della normativa intervenuta, sostituisce l'allegato "L" del CCNL 1° ottobre 2004.

Visto l'art.12 dell'allegato "D" del ccnl 1° ottobre 2004, le Parti stabiliscono che con effetto dal 1° gennaio 2009, i lavoratori apprendisti dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI che applicano il presente CCNL, potranno beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di Cassa Integrazioni Guadagni (CIGO).

Presso ogni Cassa Edile sarà costituito un Fondo per l'assistenza dei lavoratori apprendisti artigiani per l'erogazione delle provvidenze di cui al comma 1. Tale prestazione sarà erogata dalla cassa edile attraverso l'impresa, agli apprendisti applicando quanto previsto per gli operai all'art.12 del presente CCNL e sarà pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di legge.

L'impresa che impiega lavoratori con contratto di apprendistato è tenuta al versamento, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per gli apprendisti in forza, di un contributo che sarà stabilito territorialmente dalle Parti firmatarie il presente Accordo; la misura della percentuale di contribuzione non potrà essere inferiore all'1% della retribuzione percepita dal lavoratore apprendista. Sono fatti salvi tutti gli accordi attivi nel territorio e siglati in ottemperanza all'Allegato "L" del ccnl 1° ottobre 2004.

Condizioni per l'erogazione della prestazione sono:

- la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;
- l'iscrizione dell'apprendista, all'atto dell'evento, presso la Cassa Edile;
- aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore c.i.g. dell'apprendista;
- la regolarità dell'impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa cassa edile all'atto di liquidazione della domanda di prestazione.
- tale prestazione verrà anticipata all'apprendista dall'impresa che ne chiederà poi il rimborso, tramite apposita domanda alla stessa Cassa Edile.

La domanda per essere accolta dovrà pervenire alla Cassa Edile entro i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell'Inps, dell'autorizzazione all'intervento c.i.g. per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista.
Nell'ipotesi in cui l'impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, la richiesta dovrà pervenire alla cassa edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati relativa al periodo in cui si è verificato l'evento. In questo caso l'impresa dovrà corredare la domanda di prestazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto verificarsi dell'evento atmosferico nel cantiere interessato.

Allegato D

Cassa Edile

Spazio riservato alla Cassa Edile

RICHIESTA PRESTAZIONE CIG PER APPRENDISTI

CODICE IMPRESA

RAGIONE SOCIALE IMPRESA

MESE

ANNO

COD. FISC.

ELENCO MENSILE DIPENDENTI APPRENDISTI A ORARIO SOSPESO/RIDOTTO PER MALTEMPO

1) Cognome e nome C.F.

Retribuzione oraria del mese di competenza (*)

Cant.gg 1)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE
tipo evento atmosf. 2)																																

TOTALE IMPORTO € TOTALE ORE

2) Cognome e nome C.F.

Retribuzione oraria del mese di competenza (*)

Cant.gg 1)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE
tipo evento atmosf. 2)																																

TOTALE IMPORTO € TOTALE ORE

3) Cognome e nome C.F.

Retribuzione oraria del mese di competenza (*)

Cant.gg 1)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE
tipo evento atmosf. 2)																																

TOTALE IMPORTO € TOTALE ORE

(*) N.B: Indicare la retribuzione oraria lorda comprensiva della percentuale di accantonamento
1) Casella (gg): nel giorno in cui si verifica l'evento, indicare il numero di ore di integrazione
2) Indicare nella casella "Tipo evento atmosferico" la tipologia come sotto specificato
1. gelo/disgelo 2. pioggia 3. nebbia/foschia 4. neve 5. vento 6. alte temperature 7. altro
Documentazione allegata alla presente richiesta (barrare l'ipotesi che ricorre):
☐ Autorizzazione INPS per analogo intervento a favore personale operaio ☐ Altra documentazione ☐ Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
Note: qualora sia interessato solo personale apprendista, l'azienda dovrà produrre apposita documentazione comprovante l'evento circa la località interessata o, in mancanza, documentazione relativa a località limitrofa al cantiere.
La sottoscritta azienda dichiara che sono stati utilizzati o programmati gli istituti contrattuali legati ai periodi di riposo dell'orario di lavoro.
La sottoscritta azienda dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie fornite con il presente modello rispondono a verità.

Luogo e data .....

Timbro e firma dell'Impresa

Allegato E

COMMISSIONE NAZIONALE
PARITETICA PER LE CASSE EDILI

Prot. n° 2830 /p/cv

Roma, 17 dicembre 2008

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n°375

Oggetto: CIG apprendisti

In relazione alle questioni prospettate da talune Casse Edili, si forniscono le seguenti precisazioni in merito alla prestazione riconosciuta agli apprendisti in caso di sospensione o riduzione dell' attività lavorativa per eventi metereologici.

1. L'imponibile su cui va calcolato il contributo sulla retribuzione degli apprendisti è quello valevole agli effetti delle altre contribuzioni dovute per gli apprendisti stessi alla Cassa Edile.

2. Le ore integrabili sono quelle indicate nell'autorizzazione Inps, tenendo comunque presente che l'integrazione aziendale compete agli apprendisti solo in caso di perdita di un'intera giornata di lavoro. Nell'ipotesi in cui l'impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, la richiesta di rimborso dovrà pervenire alla Cassa Edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati relativa al periodo in cui si è verificato l'evento. In tal caso l'impresa dovrà comprovare l'avvenuto verificarsi dell'evento atmosferico nel cantiere interessato.

3. La retribuzione da prendere a riferimento per il rimborso è, nella misura dell'80%, quella persa dall'apprendista, comprensiva anche della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia.

4. Come previsto dalla contrattazione collettiva, l'impresa può ottenere il rimborso delle erogazioni fatte agli apprendisti se è in regola al momento della liquidazione del rimborso.

Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500
www.cnce.it e-mail: info@cnce.it

Richiamiamo, infine, l'accordo nazionale tra ANCE e sindacati nazionali dei lavoratori edili sottoscritto in data 4 dicembre scorso (trasmesso con lettera circolare n. 27-2008).

Si resta a disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti che dovessero risultare necessari e si porgono i migliori saluti.

Il Vicepresidente
Mauro Macchiesi

Il Presidente
Armido Frezza

Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500
www.cnce.it e-mail: info@cnce.it